



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 8

IL 15 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 6 dicembre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 28/11/2022, pervenuto in pari data, prot.n.474, presentato dal Sig. Daniele Montella, allenatore della Rugby Roma Olympic 1930, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Schiavone, giusta delega in calce al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 23/11/2022, Comunicato B/07/GSN, pubblicato in data 24/11/2022, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B, girone 4, disputata in data 20/11/2022, Rugby Roma Olympic 1930 ASD v ASD Arechi Rugby, ha sanzionato lo stesso reclamante con l'interdizione di due mesi (dal 24/11/2022 al 23/01/2023 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett.c), (comportamento irrispettoso reiterato nei confronti dell'arbitro e del giudice di linea), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il Sig. Daniele Montella, allenatore della Rugby Roma Olympic 1930 ASD, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro lo stesso non avrebbe assunto un comportamento irrispettoso, in quanto alla conclusione della gara si sarebbe avvicinato alla terna arbitrale dicendo senza acredine: *"Grazie arbitro ha arbitrato bene, peccato per il rosso al numero 22 che rivedendolo a video, poteva anche essere non considerato un fallo da rosso. So che il giudice di linea ha segnalato il fallo e gli ha fatto fare l'errore. Secondo me una tiratina d'orecchio può fargliela"*. Lo stesso reclamante prosegue esponendo che, a seguito di tale affermazione, l'arbitro avrebbe detto *"Non ci penso proprio"*, a cui avrebbe replicato affermando *"Allora la faccio io la tiratina d'orecchio"* e l'arbitro, rivolgendosi ai suoi collaboratori, avrebbe detto *"Segni l'allenatore per minacce"*. A questo

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

punto, il Sig. Montella si sarebbe rivolto di nuovo alla terna arbitrale dicendo: *“chiedo scusa se le mie parole sono state fraintese, non era mia intenzione minacciare o offendere nessuno”*.

Il reclamante, quindi, dopo avere evidenziato che nel corso della sua lunga militanza nel rugby, come ex giocatore e allenatore di rugby, in precedenza non era incorso nella giustizia sportiva, e che nel caso di specie era stata inflitta una sanzione eccessiva per quanto effettivamente accaduto in occasione della gara oggetto di ricorso, concludeva chiedendo di annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato e di conseguenza ridurre la sanzione irrogata ad una settimana massimo od in quella ritenuta di giustizia a decorrere dal 23 novembre 2022.

Lo stesso reclamante, inoltre, chiedeva la copia del referto arbitrale al fine di presentare ulteriori motivi di ricorso e di valutare l'audizione dell'intera terna arbitrale.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 30/11/2022 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 6/12/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Nelle more, era inviata la copia del referto al reclamante, il quale depositava in data 1/12/2022 una memoria integrativa, nella quale, dopo avere evidenziato alcune irregolarità formali e imprecisioni nella redazione del referto e la mancata sottoscrizione di un componente della terna arbitrale, deduceva che gli sarebbe stata erroneamente attribuita la frase *“stasera devo fare 10 telefonate”*, pronunciata nel corso della gara verso il Sig. Alessandro Porru, assistente dell'arbitro, e che al termine della gara si era scusato per quanto verificatosi; pertanto, concludeva insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Alla camera di consiglio del 6/12/2022 comparivano il reclamante Sig. Daniele Montella, l'Avv. Stefano Schiavone e, da remoto, il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale ribadiva il valore della prova privilegiata del referto arbitrale e concludeva chiedendo l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del reclamo.

Il Sig. Montella forniva chiarimenti precisando che le frasi rivolte all'assistente dell'arbitro durante la partita erano state proferite da un'altra persona della Rugby Roma Olympic presente nei pressi della panchina, il quale si riferiva al fatto che le società sono invitate a chiamare il referente degli arbitri di zona se hanno qualche dubbio e a redigere un report sull'operato arbitrale la domenica e a inviarlo allo stesso referente, che nello specifico è il Sig. Schipani



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dell'area 4; inoltre, ha riferito che ha avuto un eccesso di confidenza, anche determinato dal fatto che ha avuto modo di collaborare in ambito federale anche con gli arbitri, ma che non intendeva offendere alcuno e che dopo la fine della gara e anche durante il terzo tempo si era scusato con la terna arbitrale.

L'Avv. Schiavone, dopo avere illustrato il reclamo e ribadito le irregolarità e imprecisioni del referto, concludeva insistendo per l'accoglimento.

A questo punto, la Corte riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Antonio Santocono, direttore di gara, e il suo assistente, Sig. Alessandro Porru, i quali fornivano i chiarimenti che saranno meglio riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Daniele Montella, in occasione della gara del Campionato di Serie B. girone 4, del 20/11/2022, Rugby Roma Olympic 1930 ASD v ASD Arechi Rugby, avrebbe assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che le varie imprecisioni del referto della gara rilevate dal reclamante, pur effettivamente riscontrate, non riguardano, comunque, aspetti sostanziali tali da inficiarne il contenuto e il valore dei fatti descritti.

Per quanto concerne la mancata sottoscrizione del referto da parte dell'assistente dell'arbitro Sig. Federico Palmarini, il Collegio rileva che di regola il referto è sottoscritto dall'arbitro ed eventualmente dai suoi assistenti che hanno rilevato o riportato un fatto che ha determinato il provvedimento sanzionatorio sul terreno di gioco o la segnalazione al Giudice Sportivo. Nel caso di specie, quindi, il referto non ha la sottoscrizione del Sig. Federico Palmarini, in quanto questo non ha determinato né un provvedimento sanzionatorio sul campo, né una segnalazione al Giudice Sportivo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sui fatti oggetto del reclamo il sig. Antonio Santocono, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *“Su segnalazione del GDL Porru Alessandro, l'allenatore della Rugby Roma Olympic Montella Daniele con Tess. FIR N42453, riferiva le seguenti parole al GDL: “Il cartellino rosso dato in precedenza dal tuo collega non ci stava assolutamente e domenica prossima abbiamo uno scontro per la promozione a Catania. Stasera dovrò fare 10 telefonate e domani 20 a chi so io”, con tono minaccioso nei confronti del GDL Porru. Inoltre, al termine della partita a centrocampo sempre lo stesso tesserato Montella si avvicina alla terna stavolta rivolgendosi a me contestando ancora il cartellino rosso dicendomi: “rimprovera i tuoi GDL per il loro lavoro, altrimenti ci penso io a farlo sempre con aria minacciosa. Dopo queste parole faccio notare al tesserato Montella che stava esagerando e lo pregavo di lasciare il campo, contemporaneamente chiedo al dirigente addetto all'arbitro Tarroni Silvio di accompagnarci gentilmente negli spogliatoi”.*

Il Sig. Alessandro Porru, sul Mod. D del referto scrive quanto segue: *“Al 30' minuto del secondo tempo, il sottoscritto Alessandro Porru, in qualità di primo assistente arbitrale per la partita in oggetto, venivo avvicinato lunga la linea della rimessa laterale nelle vicinanze della panchina della propria società dal Sig. Montella Daniele, allenatore della Rugby Roma Olympic, il quale mi riferiva che “la decisione presa per il cartellino rosso è sbagliata (. . .) che “Tu e l'arbitro” – Sig. Santocono Antonio – vi siete sbagliati. Visto che la prossima settimana abbiamo una partita importante in ottica qualificazione contro il CUS Catania, stasera devo fare dieci telefonate e domani ne devo fare altre venti. . . io mi leverei quel sorrisetto dalla faccia”, il tutto con un tono di sfida e minaccia. Nella quasi immediatezza, in concomitanza della segnatura di una meta da parte della Rugby Roma Olympic, mi recavo all'interno dell'area di meta della società Arechi Rugby, per verificare la successiva trasformazione e riferivo al Collega Palmarini Federico in qualità di secondo assistente arbitrale quanto accaduto sopra.*

Al termine dell'incontro, sempre il Sig. Montella Daniele, allenatore della Rugby Roma Olympic, si avvicinava alla terna arbitrale riunitasi nelle vicinanze del centrocampo, e nel salutarci rivolge sempre con tono di minaccia le seguenti parole al collega Santocono: “pensaci tu a rimproverare i tuoi giudici di linea perché altrimenti ci penso io”. A questo punto il Giudice di Gara comunica al Sig. Montella di non continuare oltre e di non esagerare, e chiedeva al Dirigente Addetto all'Arbitro di accompagnare cortesemente la Terna agli spogliatoi”.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce delle contestazioni formulate, la Corte, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il Sig. Alessandro Porru, assistente dell'arbitro, e lo stesso direttore di gara, Sig. Antonio Santocono, i quali hanno sostanzialmente confermato quanto riportato nel referto, ed entrambi riferito che nel corso del terzo tempo lo stesso Montella ha cercato di stemperare la situazione.

Dall'esame del referto arbitrale e dalle audizioni effettuate risulta che il Sig. Daniele Montella ha complessivamente tenuto una condotta che integra la fattispecie del "comportamento irrispettoso" di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Detto comportamento, ad avviso del Collegio, in disparte ogni considerazione sulle modalità e frasi con cui è avvenuto e sul come è stato soggettivamente percepito, si ravvisa principalmente nella richiesta del Sig. Montella all'arbitro di "intervenire" nei confronti dei suoi assistenti, che lo avrebbero indotto a prendere un provvedimento errato nel corso della gara, e nell'eventuale "intervento" diretto dello stesso Montella verso gli assistenti qualora l'arbitro non vi avesse provveduto.

Ciò posto e considerato, questa Corte ritiene che dal tenore e dal contesto di quanto avvenuto nel caso di specie, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, sia adeguata al caso di specie la sanzione di un mese di interdizione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. c) (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Daniele Montella con l'interdizione di un mese (dal 24/11/2022 al 23/12/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6-15 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it